



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 70 del 19.07.2018

OGGETTO: Ordinanza ex art. 192 del D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali speciali pericolosi e non pericolosi rinvenuti presso l'immobile sito in via T.B.Lombardi, catastalmente individuato al foglio n. 10 mapp. 263 sub 3 del Comune di Castel San Giorgio.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitogli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e che il comma 5 prevede, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto D. Lgs. n.152/2006 che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, e che prevede, in caso di violazione del divieto, si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi ;
- che, nello specifico, il comma del succitato art. 192 recita testualmente: *"Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*;
- che, inoltre, l'art. 255 del medesimo decreto D. Lgs. n.152/2006 al comma 3 dispone: *"Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3"*;

VISTA la relazione di sopralluogo di constatazione di irregolarità urbanistico-edilizia del 08/06/2018 – prot. n. 16715 del 10.07.2018, redatta dal Settore Tecnico – Edilizia Privata, alla presenza del Comando di Polizia Locale, con la quale si comunicava di aver eseguito sopralluogo in via T.B.Lombardi di questo Comune, presso l'immobile catastalmente individuato al foglio n. 10 mapp. 263 sub 3 di proprietà dei sigg. Lamberti Giuseppe nato a Castel San Giorgio, il 19/03/1941 e Capuano Luigia nata a Castel San Giorgio, il 15/03/1949, entrambi residenti in Castel San Giorgio alla via T.B.Lombardi n. 12, al fine di accertare quanto segnalato con

esposto del 10/05/2018 prot. n. 13129, inoltrato a questo Settore con nota prot. n. 13579 del 05/06/2018 dal Comando di Polizia Locale;

PRESO ATTO che, così come rilevabile dalla suindicata relazione di sopralluogo del 08/06/2018, presso l'immobile di che trattasi è stato accertato:

- All'interno del locale cantina, individuato catastalmente al foglio 10, mappale n. 263 sub 3, ricadente nel vigente P.R.G. in zona B2 – residenziale di completamento, è stata accertata la presenza di diversi ammassi, verosimilmente costituiti da "inerti provenienti da attività edilizie", distribuiti principalmente sull'intera superficie di due vani del piano cantinato;

CONSIDERATO che, così come evidenziato nella suindicata nota, tali ammassi, ai sensi del decreto D. Lgs. n.152/2006, anche se prodotti in loco a seguito di pregresse attività edilizie e depositati sul suolo, sono da considerarsi rifiuti speciali e quindi devono essere rimossi ed avviati alle operazioni di recupero/smaltimento, previa caratterizzazione per l'attribuzione del codice CER, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi;

VERIFICATO che i proprietari dell'immobile in oggetto sono i sig.ri:

- **LAMBERTI GIUSEPPE**, nato a Castel San Giorgio, il 19/03/1941, ed ivi residente alla via T.B.Lombardi n. 12;
- **CAPUANO LUIGIA**, nata a Castel San Giorgio, il 15/03/1949, ed ivi residente alla via T.B.Lombardi n. 12;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'emissione di idonea ordinanza ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.152/2016;

ORDINA

Ai sigg. Lamberti Giuseppe nato a Castel San Giorgio, il 19/03/1941 e Capuano Luigia nata a Castel San Giorgio, il 15/03/1949, entrambi residenti in Castel San Giorgio alla via T.B.Lombardi n. 12, di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, a:

- a) quantificare e classificare per categorie omogenee, con assegnazione di idonei codici CER, i rifiuti attualmente ammassati nel piano cantinato;
- b) provvedere alla rimozione dei suindicati rifiuti e al conferimento degli stessi ad impianto di recupero/smaltimento debitamente autorizzato;
- c) ripristinare lo stato dei luoghi;
- d) comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

Che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione di ufficio in danno al soggetto obbligato e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D. Lgs. N 152/2006.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata a:

- **LAMBERTI GIUSEPPE**, nato a Castel San Giorgio, il 19/03/1941, ed ivi residente alla via T.B.Lombardi n. 12;
- **CAPUANO LUIGIA**, nata a Castel San Giorgio, il 15/03/1949, ed ivi residente alla via T.B.Lombardi n. 12;

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore – Dott. Antonio Centore-
pec: prot.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it ;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio
pec: tsa29969@pec.carabinieri.it ;
- Al Comando della Polizia Municipale
sede di via Europa

Che copia del presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune pubblicato sul sito internet del Comune.



IL SINDACO
Avv. Paola Lanzara